

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA "CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI"

(Approvato con delibera consiliare n. 30 del 16.02.05)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della "Consulta Comunale per gli Stranieri", quale organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale;
2. Per stranieri s'intendono i cittadini extracomunitari con cittadinanza straniera residenti nel Comune di Segrate. Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi.

Art. 2

Funzioni della Consulta

1. La Consulta Stranieri, quale organo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione comunale svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove ed incentiva le opportunità per la piena integrazione degli stranieri a Segrate con riferimento alla tutela dei diritti, della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - b) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - c) promuove l'informazione, l'aggregazione e il confronto tra singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione, con particolare attenzione ai percorsi di integrazione femminile;
 - d) collabora con il comune nel fornire il necessario supporto agli stranieri, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti per i cittadini residenti;
 - e) promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
 - f) fornisce alle associazioni di stranieri la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti di carattere culturale.

Art. 3

Composizione

1. La Consulta si compone di non più di tredici membri. Quattro sono nominati direttamente dal Consiglio Comunale di Segrate con votazione segreta e voto limitato a una preferenza. Fino a nove ulteriori componenti sono eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Art. 4

Elezione

1. L'elezione dei componenti a suffragio diretto viene indetta con provvedimento del Sindaco almeno 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il provvedimento stabilisce, oltre la data, anche le modalità di presentazione delle candidature, gli orari di svolgimento delle elezioni nonché numero, collocazione e costituzione dei seggi elettorali.

2. Le operazioni di voto devono svolgersi in un fine settimana (sabato e domenica) in un periodo elettorale diverso da quello di elezioni politiche e/o amministrative.

3. L'elettorato attivo è costituito da tutti i cittadini stranieri maggiorenni residenti in Segrate provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea compresi gli apolidi e i cittadini in possesso di doppia cittadinanza straniera non U.E/italiana. L'Ufficio Elettorale comunale provvede alla stesura delle apposite liste degli aventi diritto al voto alla data dell'elezione nonché alla predisposizione e fornitura della modulistica necessaria e del libretto di istruzioni per le operazioni elettorali.

4. L'elettorato passivo è costituito da tutti i cittadini stranieri maggiorenni residenti in Segrate provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea compresi gli apolidi e i cittadini in possesso di doppia cittadinanza straniera non U.E/italiana in possesso della carta o del permesso di soggiorno o ricevuta del permesso in fase di rinnovo e documento di identità valido.

5. Per le elezioni viene utilizzata un'unica scheda in cui sono riportate tutte le candidature con indicata la nazionalità; ogni elettore può esprimere una preferenza.

6. Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido.

7. I seggi elettorali sono allestiti in strutture comunali e sono costituiti da un Presidente e da due scrutatori per ciascun seggio. Presidente e scrutatori provvedono, eventualmente coadiuvati su richiesta del Presidente da personale comunale, alla compilazione dei

verbali elettorali, allo scrutinio dei voti e alla consegna, al termine delle operazioni di scrutinio, di tutto il materiale all'Ufficio Elettorale comunale.

Art. 5

Nomina

1. Per la validità del voto non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.
2. L'Ufficio Elettorale provvede alla stesura di un verbale, sommando i risultati dei singoli seggi; la graduatoria dei votati deve indicare, a fianco di ogni candidato votato, la rispettiva nazionalità.
3. Entrano a far parte della Consulta non più di due candidati per ogni nazionalità secondo l'ordine dei più votati.
4. Il Sindaco con proprio atto stabilisce la prima composizione della Consulta comprendente sia i componenti eletti a suffragio diretto che quelli eletti dal Consiglio Comunale; con atti successivi provvede alle eventuali surroghe a seguito di dimissioni e/o decadenza.

Art. 6

Insedimento, durata e scioglimento

1. La Consulta è insediata dal Sindaco che provvede alla prima convocazione e la presiede fino alla nomina del Coordinatore; il Sindaco provvede anche alla convocazione della Consulta in occasione di dimissione del Coordinatore presiedendola fino alla elezione del nuovo Coordinatore.
2. I componenti della Consulta restano in carica per 3 anni e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti .
3. Per la decadenza, le dimissioni e la surroga dei componenti della Consulta si applicano le stesse modalità previste per i Consiglieri comunali .
4. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui oltre la metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla loro surroga.
5. In caso di scioglimento, di cui al comma precedente, le nuove elezioni e le nuove nomine da parte del Consiglio Comunale devono svolgersi entro i sei mesi successivi.

Art. 7

Coordinamento della Consulta

1. La Consulta, nella riunione di insediamento, elegge tra i suoi componenti il Coordinatore ed un Vice coordinatore; l'elezione del Coordinatore avviene a maggioranza assoluta dei componenti; se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
2. La carica di Coordinatore della Consulta può essere ricoperta per non più di due mandati interi consecutivi.
3. Il Vice coordinatore viene eletto a maggioranza dei presenti e coadiuva il Coordinatore nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 8

Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5 componenti; può altresì essere convocata dal Sindaco o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 9

Sedute e deliberazioni

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.
2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Sindaco o un suo delegato, il Presidente del Consiglio Comunale e due consiglieri uno di maggioranza e uno di minoranza concordati con la conferenza dei capigruppo
3. Le riunioni della consulta sono valide con la presenza di almeno 6 componenti e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Coordinatore.
4. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. La Consulta riferisce sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.
2. La Consulta, su decisione assunta a maggioranza dei voti, può chiedere di essere ricevuta dagli Assessori o dalla Conferenza dei capigruppo; tale richiesta va accolta entro trenta giorni, salvo casi d'urgenza, dall'inoltro della richiesta al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Coordinatore della Consulta, secondo quanto indicato dallo Statuto comunale, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

Art. 11

Regolamento Interno

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno, applicativo del presente regolamento e dei contenuti dello Statuto comunale.

Art. 12

Servizi a disposizione della Consulta

1. Le funzioni di supporto alla Consulta sono svolte dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. La prima indizione delle elezioni avviene entro 6 mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.